Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2025)0136

Reti elettriche: colonna portante del sistema energetico dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2025 sulle reti elettriche: colonna portante del sistema energetico dell'UE (2025/2006(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194,

– vista la comunicazione della Commissione, dell'8 luglio 2020, dal titolo "Energia per un'economia climaticamente neutra: strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico" (COM(2020)0299),

– vista la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2023 dal titolo " Infrastrutture di rete: il collegamento mancante - Piano d'azione dell'UE per le infrastrutture di rete" (COM(2023)0757),

– vista la relazione della Commissione del gennaio 2025 dal titolo "Investment needs of European energy infrastructure to enable a decarbonised economy"[1] (Esigenze di investimenti dell'infrastruttura energetica europea per consentire un'economia decarbonizzata),

– vista la comunicazione della Commissione del 26 febbraio 2025 dal titolo "Piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili: sbloccare l'autentico valore dell'Unione dell'energia per garantire energia pulita, efficiente e a prezzi accessibili a tutti gli europei" (COM(2025)0079),

– vista la comunicazione della Commissione del 26 febbraio 2025 dal titolo "Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune per la competitività e la decarbonizzazione" (COM(2025)0085),

1 Commissione europea: Direzione generale dell'Energia, Artelys, LBST, Trinomics, Finesso, A. et al., *Investment needs of European energy infrastructure to enabling a decarbonised economy – Relazione finale*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2025.

– vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2025 dal titolo "Piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo" (COM(2025)0095),

– visto il regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014[1] ("regolamento MCE"),

– visto il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013[2] ("regolamento TEN-E"),

– vista la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE[3],

– visto il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica[4],

– vista la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio[5] ("direttiva sull'energia rinnovabile"),

– vista la direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia[6],

– vista la direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE)

1 GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1153/oj.
2 GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/869/oj.
3 GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/944/oj.
4 GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/943/oj.
5 GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj.
6 GU L, 2024/1275, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1275/oj.

2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione[1],

– visto il regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione[2] ("regolamento sull'assetto del mercato dell'energia elettrica")

– visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[3] che rispecchia gli obiettivi di interconnettività elettrica dell'UE,

– viste le conclusioni del Consiglio "Promuovere infrastrutture delle reti elettriche sostenibili", approvate dal Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" nella riunione del 30 maggio 2024.

– vista la sua risoluzione del 10 luglio 2020 su un approccio europeo globale allo stoccaggio dell'energia[4],

– vista la sua risoluzione del 19 maggio 2021 su una strategia europea di integrazione dei sistemi energetici[5],

– vista la relazione del gennaio 2023 dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) sulle metodologie tariffarie per la trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica in Europa,

– vista la relazione dell'ACER del 19 dicembre 2023 dal titolo "Demand response and other distributed energy resources: what barriers are holding them back?" (Gestione della domanda e altre risorse energetiche distribuite: quali sono le barriere che li frenano?),

– vista la relazione dell'aprile 2025 della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO per l’energia

1 GU L, 2024/1711, 26.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1711/oj.
2 GU L, 2024/1747, 26.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1747/oj.
3 GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj.
4 GU C 371 del 15.9.2021, pag. 58.
5 GU C 15 del 12.1.2022, pag. 45.

elettrica) dal titolo "Bidding Zone Review of the 2025 Target Year" (Riesame delle zone di offerta dell'anno obiettivo 2025)[1],

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A10-0091/2025),

A. considerando che le reti elettriche sono essenziali per permettere all'Unione di realizzare la sua transizione verso l'energia pulita e fornisca energia rinnovabile, sostenendo nel contempo la crescita economica e la prosperità; che le inefficienze e la mancanza di piena integrazione incidono negativamente sui prezzi dell'energia per i consumatori e le imprese;

B. considerando che, alla luce della crescente domanda di energia elettrica, sono necessari investimenti e miglioramenti significativi, unitamente a una sorveglianza normativa, per aumentare la capacità di trasmissione transfrontaliera e a livello nazionale e modernizzare le infrastrutture, garantendo un sistema elettrico decarbonizzato, flessibile, più decentrato, digitalizzato e resiliente;

C. considerando che la scarsa connettività e le strozzature nella rete sono tra le principali ragioni per cui l'UE non riesce a beneficiare pienamente delle significative capacità esistente dell'energia eolica e solare, garantendo in tal modo prezzi accessibili per le famiglie e l'industria; che la mancanza di una forte interconnessione tra regioni con caratteristiche naturali e climatiche diverse porta alla sovrapproduzione di energia e alla limitazione amministrativa della produzione di energie rinnovabili in alcune regioni, mentre altre regioni si trovano in difficoltà di fronte a un'offerta insufficiente e prezzi elevati;

D. considerando che i gestori dei sistemi di trasmissione (TSO) sono essenziali per integrare l'energia rinnovabile offshore nella rete dell'UE, in particolare per quelli collegati a più di un mercato; che, qualora i gestori dei sistemi di trasmissione non forniscano la capacità di rete concordata, dovrebbe essere corrisposta una compensazione agli sviluppatori per la perdita di capacità di esportazione, finanziata dai proventi della congestione; che tale compensazione dovrebbe essere equamente ripartita tra i gestori dei sistemi di trasmissione ed essere in linea con i principi di non discriminazione e di massimizzazione delle opportunità commerciali

[1] Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (ENTSO per l’energia elettrica), "Bidding Zone Review of the 2025 Target Year" (Riesame delle zone di offerta dell'anno obiettivo 2025), aprile 2025, https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/clean-documents/Network%20codes%20documents/NC%20CACM/BZR/2025/Bidding_Zone_Review_of_the_2025_Target_Year.pdf.

transfrontaliere; che ciò evidenzia l'importanza di mantenere una dorsale dell'interconnettore funzionante, in quanto i guasti nella capacità dell'interconnettore possono comportare costi sia per i produttori che per i TSO;

E. considerando che l'Europa raggiungerà i suoi obiettivi di decarbonizzazione solo se si applicherà un approccio coordinato e paneuropeo alla pianificazione del sistema elettrico, che colleghi le frontiere, i settori e le regioni;

F. considerando che la pianificazione delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica deve essere coordinata per garantire l'efficace sviluppo del sistema elettrico dell'UE;

G. considerando che la rete elettrica dell'UE era stata costruita per un'economia del XX secolo basata sulla produzione centralizzata di energia elettrica da combustibili fossili e che deve essere modernizzata per soddisfare le esigenze di un'economia digitalizzata con maggiori livelli di elettrificazione e una quota maggiore di fonti energetiche rinnovabili decentrate e variabili;

H. considerando che gli interconnettori transfrontalieri e l'infrastruttura della rete di trasmissione e di distribuzione sono fondamentali per integrare le energie rinnovabili, ridurre i costi per i consumatori europei e aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

I. considerando che i progetti di rete a livello di distribuzione sono già ammissibili ai finanziamenti nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa – Energia (MCE-E); che, tuttavia, solo una piccola quota è stata assegnata alle reti di distribuzione nell'ambito dell'elenco più recente dei progetti di interesse comune (PIC); che l'MCE-E dovrebbe rispecchiare meglio il ruolo delle reti di distribuzione per il conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di energia e clima;

J. considerando che l'ENTSO per l'energia elettrica ha calcolato che un investimento di 13 miliardi di EUR all'anno fino al 2050 ridurrebbe i costi del sistema di 23 miliardi di EUR all'anno;

K. considerando che il principio "l'efficienza energetica al primo posto" è un principio fondamentale della politica energetica dell'UE ed è giuridicamente vincolante; che la corretta attuazione di tale principio ridurrà significativamente il consumo di energia, riducendo così la necessità di investimenti nelle reti elettriche e negli interconnettori;

L. considerando che mantenere in equilibrio il triangolo della politica energetica dell'UE costituito da sostenibilità, sicurezza dell'approvvigionamento e accessibilità economica è fondamentale per il successo della transizione energetica e per un sistema energetico europeo affidabile;

M. considerando che la pianificazione della rete energetica è un processo a lungo termine strettamente legato alla stabilità degli investimenti;

N. considerando che è previsto un raddoppio delle esigenze di flessibilità del sistema energetico entro il 2030 alla luce dell'aumento della quota di energie rinnovabili; che la flessibilità dal lato della domanda è pertanto fondamentale per la stabilità della rete; che i singoli cittadini, le imprese e le comunità che partecipano al mercato dell'energia elettrica possono apportare molteplici vantaggi alle reti, quali maggiore efficienza e resilienza del sistema, ottimizzazione degli investimenti, migliore accettazione sociale e minori costi energetici; che i gravi ritardi e le incoerenze nell'attuazione delle disposizioni dell'UE esistenti in materia di energia dei cittadini, flessibilità della domanda e operazioni di rete intelligenti continuano a destare preoccupazione;

O. considerando che, sebbene il riciclaggio soddisfi tra il 40 % e il 55 % del fabbisogno europeo di alluminio e rame, occorre prendere in considerazione ulteriori misure per ampliare la capacità di riciclaggio, la raccolta dei rifiuti e l'efficienza della catena di approvvigionamento;

P. considerando che la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dal titolo "Piano d'azione dell'UE sulla sicurezza dei cavi" sottolinea l'importanza di garantire l'approvvigionamento sicuro di pezzi di ricambio per cavi e la costituzione di scorte di materiali e attrezzature essenziali;

Q. considerando che il blackout del sistema elettrico nella penisola iberica e in alcune parti della Francia del 28 aprile 2025 ha dimostrato, tra le altre cose, quanto sia importante aumentare la resilienza della rete energetica garantendo che sia mantenuta, protetta ed equilibrata in ogni momento, anche attraverso servizi di sistema flessibili e interconnessioni transfrontaliere rafforzate, al fine di consentire una ripresa agile in caso di guasto del sistema;

R. considerando che i gestori dei sistemi a livello nazionale e regionale hanno importanti responsabilità, in particolare nel settore della sicurezza dell'approvvigionamento energetico; che tutti i compiti di natura regolamentare dovrebbero essere svolti da agenzie di regolamentazione che agiscono nell'interesse pubblico; che, tuttavia, parallelamente a tali responsabilità, un ruolo rafforzato delle autorità di regolamentazione e dell'ACER nei processi di pianificazione può contribuire ad affrontare le carenze, come l'attuale piano decennale di sviluppo della rete (TYNDP) dell'ENTSO per l'energia elettrica, come indicato nella relazione sul monitoraggio della rete; che, pur riconoscendo le responsabilità dei TSO nell'elaborazione di tali scenari, il coinvolgimento iniziale dell'ACER nel processo di elaborazione potrebbe contribuire a garantire che gli orientamenti

per l'elaborazione degli scenari siano seguiti conformemente al regolamento TEN-E;

S. considerando che lo sviluppo dell'interconnessione contribuirà a integrare ulteriormente il mercato dell'energia elettrica dell'UE, il che non solo aumenta la flessibilità e la resilienza del sistema, ma sblocca anche le economie di scala nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

T. considerando che la manodopera nel settore dell'energia dovrà aumentare del 50 % per poter applicare le necessarie tecnologie in materia di energie rinnovabili, infrastrutture di rete ed efficienza energetica[1];

U. considerando che le piccole e medie imprese (PMI) sono la spina dorsale dell'economia, dell'imprenditorialità e dell'innovazione dell'UE, in quanto rappresentano il 99 % delle imprese, forniscono posti di lavoro a oltre 85 milioni di cittadini dell'UE e generano oltre il 58 % del PIL dell'UE;

V. considerando che l'aumento della produzione decentrata di energia elettrica e della gestione della domanda sono importanti per ridurre la dipendenza dalla produzione centralizzata, che può essere facilmente essere oggetto di minacce fisiche o informatiche o compromessa da eventi legati al clima;

1. invita gli Stati membri a esplorare, ottimizzare, ammodernare e ampliare pienamente la loro capacità di rete elettrica, comprese la trasmissione e la distribuzione; ritiene che le reti elettriche rappresentino l'elemento centrale nella transizione verso un'economia competitiva a zero emissioni nette entro il 2050 che sia in grado di accogliere gli elevati volumi di tecnologie delle energie rinnovabili variabili e la domanda in evoluzione guidata da maggiori livelli di elettrificazione e dal progresso delle tecnologie digitali; prende atto della prerogativa degli Stati membri di determinare il proprio mix energetico;

2. invita la Commissione, gli Stati membri, l’ACER, l'EU DSO[2] e l'ENTSO per l'energia elettrica[3] ad attuare senza indugio le misure del piano d'azione dell'UE per la rete, del piano d'azione per i prezzi accessibili dell'energia, della riforma dell'assetto del mercato

1 Comunicazione della Commissione del 5 marzo 2025, dal titolo "L'Unione delle competenze" (COM(2025)0090).

2 L'EU DSO è un organismo tecnico nonché l'associazione dei gestori di sistemi di distribuzione disciplinato dal regolamento sul mercato dell'energia elettrica ((UE) 2019/943) volto a promuovere il funzionamento del mercato dell'energia elettrica e ad agevolare la transizione energetica.

3 La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (ENTSO per l'energia elettrica) è l'associazione per la cooperazione dei gestori dei sistemi di trasmissione europei (TSO).

dell'energia elettrica dell'UE e della direttiva sulle energie rinnovabili;

3. evidenzia che il completamento dell'integrazione del mercato dell'energia dell'UE consentirà di risparmiare fino a 40 miliardi di EUR all'anno e che un aumento del 50 % degli scambi transfrontalieri di energia elettrica potrebbe aumentare il PIL dell'UE dello 0,1 % all'anno[1];

Pertinenza delle reti elettriche per la transizione energetica europea

4. apprezza la comunicazione della Commissione sulle infrastrutture di rete[2]; sottolinea il previsto aumento del consumo di energia elettrica del 60 % entro il 2030, la crescente necessità di integrare nella rete un'ampia quota di energia rinnovabile variabile e la necessità che le infrastrutture di rete si adattino a un sistema elettrico più decentrato, digitalizzato e flessibile, compresi l'ottimizzazione del funzionamento del sistema e il completo utilizzo delle risorse locali di flessibilità, la gestione della domanda e le soluzioni di stoccaggio dell'energia per integrare i mercati all'ingrosso e migliorare la resilienza della rete, che si traduca in ulteriori 23 GW di capacità transfrontaliera entro il 2025 e in altri 64 GW di capacità entro il 2030; osserva che oltre il 40 % delle reti di distribuzione dell'Unione ha più di 40 anni e deve essere ammodernato[3];

5. ribadisce che, entro il 2030, l'Unione deve investire all'incirca da 375 a 425 miliardi di EUR in reti di distribuzione e, in totale, 584 miliardi di EUR in reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica[4], compresi gli interconnettori transfrontalieri e l'adeguamento delle reti di distribuzione alla transizione energetica;

6. osserva con preoccupazione che nel 2023 i costi legati alla gestione della congestione della trasmissione nella rete elettrica nell'UE sono stati pari a 4,2 miliardi di EUR[5] e continuano ad aumentare e che la riduzione costituisce un ostacolo all'aumento della quota di fonti

1 Fondo monetario internazionale (FMI), nota informativa del personale dell'FMI sull'integrazione del mercato energetico dell'UE, 16 gennaio 2025, inclusa nella nota informativa del Consiglio del 17 gennaio 2025 sull'integrazione del mercato energetico dell'UE: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5438-2025-INIT/en/pdf.

2 Comunicazione della Commissione del 28 novembre 2023 dal titolo "Infrastrutture di rete: il collegamento mancante - Piano d'azione dell'UE per le infrastrutture di rete" (COM(2023)0757).

3 Ibidem.

4 Ibidem.

5 ACER 2024 Market Monitoring Report, "Transmission capacities for cross-zonal trade of electricity and congestion management in the EU" (Capacità di trasmissione per lo scambio interzonale di energia elettrica e gestione della congestione nell'UE), 3 luglio 2024.

energetiche rinnovabili; osserva che tale cifra non comprende la rete di distribuzione dell'energia elettrica; sottolinea che nel 2023 quasi 30 TWh di energia elettrica da fonti rinnovabili sono stati ridotti in diversi Stati membri a causa dell'insufficiente capacità dell'infrastruttura di rete; prende atto inoltre del forte aumento delle ore annue di prezzi negativi dell'energia elettrica, che sono passati da 154 nel 2018 a 1 031 al settembre 2024[1], in gran parte a causa della congestione della rete alle frontiere e della mancanza di uno stoccaggio, di una flessibilità e di una risposta alla domanda nel mercato dell'elettricità sufficienti per far corrispondere temporaneamente l'offerta variabile di elettricità da fonti rinnovabili alla domanda di elettricità; sottolinea che affrontare questi problemi potrebbe contribuire ad assorbire l'offerta in eccesso, ottimizzando l'utilizzo dell'infrastruttura di rete esistente, ma che gli attuali quadri di mercato e normativi spesso non forniscono gli adeguati incentivi a tal fine;

7. sottolinea che l'incapacità di modernizzare ed espandere la rete elettrica dell'UE, unitamente alla rapida diffusione degli elevati volumi di energia rinnovabile variabile necessari per conseguire i nostri obiettivi, ha comportato e continuerà a comportare la generazione di elevate quantità di energia elettrica non utilizzabile (istruzioni per ridurre la produzione); ritiene che la generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili non utilizzabile, causata dalla congestione e dalla riduzione della rete, rappresenti uno spreco inaccettabile di energia elettrica rinnovabile di alto valore e di denaro; invita la Commissione, nell'ambito del suo prossimo pacchetto sulle reti, a definire una strategia dell'UE per ridurre notevolmente la generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili non utilizzabile;

8. sottolinea il ruolo delle reti intelligenti nel migliorare la gestione della congestione e nell'ottimizzare la distribuzione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili; sottolinea il loro contributo alla flessibilità della rete integrando strumenti digitali che facilitano la gestione della domanda e l'autoconsumo collettivo; sottolinea che una migliore gestione della rete migliora la resilienza energetica, diminuisce le riduzioni e garantisce l'approvvigionamento durante i periodi di picchi di domanda;

9. sottolinea che l'infrastruttura della rete elettrica è una priorità per il conseguimento dell'autonomia strategica dell'UE e degli obiettivi in materia di clima ed energia; prende atto dell'impegno del patto per l'industria pulita a favore dell'elettrificazione con un indicatore chiave di prestazione pari a un tasso di elettrificazione del 32 % in tutti i settori dell'economia entro il 2030, il che richiederà un aggiornamento e una diffusione significativi e continui delle reti;

1 ACER 2024 Market Monitoring Report, "Key developments in EU electricity wholesale markets" (Sviluppi essenziali nei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica dell'UE), 20 marzo 2024.

deplora che i ritardi nella risposta alle richieste di connessione alle reti comportino un rallentamento dell'elettrificazione, anche negli Stati membri in cui la produzione di energia da fonti rinnovabili è in rapido aumento;

10. sottolinea, in particolare, il ruolo cruciale che le comunità energetiche possono svolgere nel sostenere le economie locali; deplora che le comunità energetiche e gli operatori più piccoli si trovino ad affrontare ostacoli sproporzionati all'accesso alla rete e al finanziamento della rete a causa di ostacoli normativi e vincoli in termini di risorse; invita pertanto gli Stati membri in ritardo a tale riguardo ad attuare pienamente le disposizioni del pacchetto "Energia pulita", del pacchetto "Pronti per il 55 %" e della direttiva sulle energie rinnovabili, consentendo ai cittadini, ai comuni, alle PMI e alle imprese di partecipare attivamente al mercato dell'energia elettrica, in particolare sviluppando quadri favorevoli per le comunità di energia rinnovabile e promuovendo regimi di condivisione dell'energia; chiede che i finanziamenti a livello nazionale e dell'UE relativi alla rete tengano conto delle esigenze specifiche dei progetti promossi dalle comunità energetiche;

Situazione normativa e sfide

11. è convinto che la stabilità normativa sia una condizione fondamentale per sbloccare gli investimenti privati nella rete elettrica e, laddove possibile, consentire l'elettrificazione a prezzi accessibili dell'economia dell'UE e ribadisce la necessità di attuare la legislazione già adottata prima di valutare eventuali nuove revisioni;

12. sottolinea che la pianificazione integrata delle reti in tutti i settori a livello locale, regionale, nazionale e dell'UE porterà a una maggiore efficienza del sistema e a una riduzione dei costi; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi per una pianificazione integrata e a garantire che i piani di sviluppo della rete elettrica siano allineati ai piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC) 2021-2030 per tutti i livelli di tensione; osserva che un quadro di governance rafforzato contribuirebbe a garantire l'allineamento tra i piani di sviluppo della rete e gli obiettivi strategici a livello nazionale e dell'UE; riconosce che, sebbene gli Stati membri siano tenuti a riferire in merito ai loro contributi agli obiettivi dell'UE attraverso i piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC), attualmente non vige alcun obbligo equivalente per i gestori dei sistemi di riferire sistematicamente a livello dell'UE;

13. sottolinea che il regolamento TEN-E e i progetti di interesse comune (PIC) e progetti di interesse reciproco (PIR) sono strumenti potenti per lo sviluppo delle infrastrutture energetiche transfrontaliere dell'Unione; deplora le carenze nell'attuale piano decennale di sviluppo della rete per le infrastrutture elettriche europee, il che fa sì che gli interessi di investimento non soddisfino le esigenze

transfrontaliere[1] e che la pianificazione della rete non sfrutti appieno i risparmi transfrontalieri e intersettoriali[2]; deplora inoltre i ritardi nel completamento dei PIC; esorta la Commissione a introdurre una pianificazione intersettoriale a lungo termine più coordinata al fine di ottenere i relativi risparmi e benefici in tutta l'UE; evidenzia che tale pianificazione coordinata potrebbe dare caratterizzare meglio la ripartizione dei costi delle infrastrutture in tutti gli Stati membri; osserva che, sebbene il regolamento TEN-E consenta ai progetti di reti elettriche intelligenti con impatto transfrontaliero di ottenere lo status di PIC, anche se tali progetti non attraversano una frontiera fisica, l'elenco dei PIC nel 2023 comprendeva solo cinque progetti del genere; è fermamente convinto, pertanto, che il processo relativo ai PIC debba essere rafforzato, semplificato e razionalizzato verso una maggiore chiarezza e trasparenza; chiede agli Stati membri di completare pienamente i PIC; invita la Commissione a proporre con urgenza una revisione mirata del regolamento TEN-E al fine di: 1) introdurre un solido processo di pianificazione che abbini le responsabilità dei gestori del sistema a un ruolo rafforzato dell'ACER incaricando quest'ultima di richiedere modifiche degli scenari e del piano decennale di sviluppo della rete; 2) garantire che siano elaborati scenari in linea con l'agenda di decarbonizzazione e consentire un accesso più agevole ai progetti di reti elettriche intelligenti e; 3) introdurre una procedura di domanda semplificata per i gestori dei sistemi di distribuzione di piccole e medie dimensioni;

14. sottolinea che la pianificazione della rete è un processo a lungo termine strettamente legato alla stabilità degli investimenti; propone pertanto di estendere a 20 anni l'arco temporale per i piani di sviluppo della rete; sottolinea che gli investimenti nella rete sono richiesti con urgenza dall'agenda per la competitività dell'UE e non dovrebbero essere ritardati;

15. osserva inoltre che l'UE continuerà ad avere forti collegamenti elettrici con i paesi vicini e ritiene pertanto che la Commissione dovrebbe rafforzare tale cooperazione con i paesi vicini attraverso progetti di interesse reciproco (PIR) con i paesi terzi, come previsto dal regolamento TEN-E;

16. sottolinea con enfasi che il meccanismo per collegare l'Europa per l'energia (MCE-E) si è dimostrato lo strumento fondamentale per il cofinanziamento delle infrastrutture energetiche transfrontaliere e insiste sulla sua prosecuzione; apprezza l'inclusione dei progetti di

1 Relazione di monitoraggio 2024 dell'ACER, "Electricity Infrastructure development to support a competitive and sustainable energy system" (Sviluppo delle infrastrutture elettriche a sostegno di un sistema energetico competitivo e sostenibile), 16 dicembre 2024, pag. 17.

2 Ibidem.

reti elettriche offshore nell'ultima assegnazione di sovvenzioni da parte della Commissione nell'ambito dell'MCE-E;

17. ritiene che la mancanza di dati dettagliati, affidabili e comparabili sulla pianificazione delle reti a livello nazionale e dell'UE costituisca un ostacolo a una maggiore efficienza delle reti; invita pertanto gli Stati membri ad attuare pienamente la pertinente disposizione della direttiva sull'energia elettrica[1], in particolare l'articolo 32, e a incoraggiare i gestori dei sistemi di distribuzione più piccoli ad applicare tale disposizione;

18. apprezza la relazione dell'EU DSO sulle buone pratiche in materia di piani di sviluppo della rete di distribuzione (DNDP)[2] che invita gli Stati membri a includere analisi costi-benefici nei loro DNDP, al fine di valutare le opportunità di investimento; esorta la Commissione a elaborare orientamenti basati su tale relazione, in collaborazione con l'EU DSO, al fine di armonizzare e aumentare la trasparenza della pianificazione nazionale dello sviluppo delle reti di distribuzione, pubblicare una panoramica europea dei DNDP e imporre a tutti gli operatori di trasmissione e distribuzione di fornire alle autorità di regolamentazione dell'energia i dati necessari sulle loro attuali e future informazioni sulla capacità di hosting delle reti e sulla pianificazione della rete, al fine di consentire ai regolatori dell'energia di controllare adeguatamente la pianificazione della rete; invita gli Stati membri ad attuare l'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1711, che impone ai gestori di rete di pubblicare informazioni sulla capacità disponibile nella loro zona di gestione, al fine di garantire la trasparenza e consentire alle parti interessate di prendere decisioni di investimento informate; invita la Commissione a sviluppare un archivio online centralizzato per tutti i piani di trasmissione e i DNDP;

19. sottolinea il rischio significativo rappresentato dalla riduzione della redditività degli investimenti nelle energie rinnovabili, in particolare considerando che molti Stati membri non compensano i partecipanti al mercato per i volumi di energia elettrica ridotti, nonostante le prescrizioni di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) 2019/943; deplora la mancanza di trasparenza, disponibilità e granularità dei dati sui volumi di energia rinnovabile ridotti e sui costi di gestione della congestione;

1 Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/944/oj).

2 DSO Entity, "DSO Entity's identified good practices on Distribution Network Development Plans" (L'EU DSO ha identificato le buone pratiche in materia di piani di sviluppo della rete di distribuzione), 1° luglio 2024.

20. sottolinea il valore dell'introduzione di parametri chiari per misurare se l'UE è sulla buona strada per realizzare l'espansione e il rafforzamento della rete necessari per conseguire gli obiettivi per il 2050; osserva che tali parametri potrebbero includere riduzioni nelle limitazioni alle energie rinnovabili, minori costi di sviluppo della rete rispetto alla quantità di capacità fornita, un aumento dell'uso efficiente delle infrastrutture esistenti, una riduzione delle perdite e una minore intensità delle materie prime;

21. prende atto del lavoro svolto dall'ENTSO per l'energia elettrica e dall'EU DSO sulle definizioni armonizzate della capacità di hosting della rete disponibile per i gestori dei sistemi e per elaborare una panoramica a livello dell'Unione; ritiene che le autorità nazionali di regolamentazione potrebbero beneficiare di disposizioni legislative chiare sulle modalità con cui gli Stati membri possono dare priorità alle connessioni alla rete, in modo da abbandonare il principio dell'ordine cronologico della presentazione delle domande; chiede pertanto alla Commissione di modificare l'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/944 sul mercato interno dell'energia elettrica, nell'ambito del riesame dell'attuazione che la Commissione deve completare entro il 31 dicembre 2025, e di introdurre quindi criteri di connessione prioritari trasparenti che gli Stati membri devono scegliere e definire ulteriormente per 1) la connessione per la produzione, quali la qualità e la maturità del progetto, il livello di impegno, il contributo alla decarbonizzazione, il valore sociale e 2) la connessione dei consumatori, quali la qualità e la maturità del progetto, il livello di impegno, il contributo alla decarbonizzazione, l'interesse pubblico o il suo valore strategico e/o sociale e l'ottimizzazione della rete; invita le autorità nazionali di regolamentazione e gli Stati membri a fornire chiare norme di definizione delle priorità secondo le specificità locali e nazionali che consentano di abbandonare il criterio dell'ordine cronologico della presentazione delle domande, disincentivando le domande di connessione che non sono suffragate da un progetto solido, le domande speculative o quelle in cui il committente non può dimostrare un impegno sufficiente nella realizzazione di un progetto;

22. sottolinea che il miglioramento delle interconnessioni transfrontaliere offre un notevole potenziale di risparmio dei costi a livello di sistema, con riduzioni annuali dei costi di produzione stimate a 9 miliardi di EUR fino al 2040, mentre sono necessari investimenti annuali di 6 miliardi di EUR nelle infrastrutture transfrontaliere e nella capacità di stoccaggio;

23. deplora che alcuni Stati membri non abbiano raggiunto l'obiettivo del 10 % di interconnessione entro il 2020 e li esorta ad adoperarsi per conseguire l'attuale obiettivo del 15 % di interconnessione entro il 2030, come stabilito nel regolamento (UE) 2018/1999, dal momento che la capacità di interconnessione è fondamentale per il funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica dell'UE, il che comporterebbe risparmi significativi sui costi a livello di sistema

e una riduzione dei costi di produzione di 9 miliardi di EUR all'anno entro il 2040[1]; deplora che non sia ancora stata affrontata la questione dei 32 GW di capacità transfrontaliera necessari entro il 2030[2]; si rammarica dei ritardi e delle incertezze riguardanti diversi progetti di interconnessione; invita pertanto la Commissione a proporre, entro giugno 2026, un obiettivo vincolante di interconnessione per il 2036 sulla base di una valutazione delle esigenze; sottolinea la necessità di cooperare con gli Stati membri non ospitanti e di coinvolgere l'UE e i paesi vicini nei negoziati, al fine di garantire il completamento dei progetti;

24. evidenzia la necessità di accelerare le procedure di autorizzazione per le infrastrutture elettriche; sottolinea che l'espansione della rete non dovrebbe essere ritardata da lunghe procedure di autorizzazione o da obblighi di comunicazione eccessivi; accoglie pertanto con favore i progressi positivi compiuti per quanto riguarda le disposizioni adottate nell'ultima revisione della direttiva sulle energie rinnovabili, in particolare l'articolo 16 septies, e nel regolamento di emergenza in materia di autorizzazioni[3] per accelerare, razionalizzare e semplificare le procedure autorizzative per i progetti di rete e di energia rinnovabile, in particolare il principio dell'interesse pubblico prevalente per i progetti di rete; osserva, tuttavia, che alcuni Stati membri non hanno registrato miglioramenti sostanziali nelle tempistiche di autorizzazione dei progetti, nonostante gli ambiziosi quadri stabiliti a livello dell'UE; esorta pertanto gli Stati membri ad attuare senza indugio tali misure e invita la Commissione a monitorare attentamente l'attuazione della direttiva sulle energie rinnovabili e a valutare periodicamente se le disposizioni rivedute in materia di autorizzazioni siano sufficienti a conseguire gli obiettivi dell'UE; invita inoltre la Commissione a definire orientamenti affinché gli Stati membri includano un principio di tacita approvazione nei loro sistemi nazionali di pianificazione, come descritto all'articolo 16 bis della direttiva sulle energie rinnovabili; sottolinea che il rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso un'adeguata dotazione di personale delle autorità preposte alla pianificazione e al rilascio delle autorizzazioni, accelererà le procedure di autorizzazione;

25. incoraggia gli Stati membri a elaborare piani per designare zone per le infrastrutture dedicate ai progetti di rete, come indicato

1 Relazione di monitoraggio 2024 dell'ACER, "Electricity Infrastructure development to support a competitive and sustainable energy system" (Sviluppo delle infrastrutture elettriche a sostegno di un sistema energetico competitivo e sostenibile), 16 dicembre 2024.

2 Comunicazione della Commissione, del 28 novembre 2023, dal titolo "Infrastrutture di rete: il collegamento mancante − Piano d'azione dell'UE per le infrastrutture di rete" (COM(2023)0757).

3 Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2577/oj).

all'articolo 15 sexies della direttiva sulle energie rinnovabili; sottolinea che tali piani sono essenziali per tenere conto delle specificità locali e garantire il rispetto delle aree protette; evidenzia che tali piani dovrebbero essere strettamente coordinati con la designazione di zone di accelerazione per le energie rinnovabili al fine di garantire un approccio razionalizzato, efficiente e integrato allo sviluppo delle infrastrutture energetiche;

26. osserva che spesso i documenti devono essere presentati in formato cartaceo; invita gli Stati membri ad aumentare la digitalizzazione di tali processi al fine di accelerare le procedure di autorizzazione; invita la Commissione e gli Stati membri a rivedere tutta la legislazione dell'UE relativa al rilascio delle autorizzazioni, come la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale[1], al fine di introdurre prescrizioni obbligatorie in materia di domanda, presentazione e trattamento digitali;

27. sottolinea l'importanza dell'accettazione pubblica e dell'impegno del pubblico nello sviluppo di nuovi progetti di rete e invita la Commissione a sviluppare una serie di migliori pratiche da condividere tra gli Stati membri al riguardo; evidenzia l'importanza cruciale di una comunicazione efficace con i cittadini e le comunità per quanto riguarda i progetti di rete e il rafforzamento delle reti; osserva che il sostegno a livello locale può contribuire ad accelerare la realizzazione di infrastrutture critiche e quindi a conseguire gli obiettivi a livello nazionale e dell'UE; sollecita la rapida attuazione del patto di coinvolgimento dell'UE con il settore dell'energia elettrica e il coordinamento con i firmatari nazionali (gestori dei sistemi di trasmissione, gestori dei sistemi di distribuzione, autorità nazionali di regolamentazione) al fine di garantire una partecipazione pubblica tempestiva, significativa e regolare ai progetti di rete;

28. chiede la convocazione di un gruppo TAIEX[2] sul rilascio delle autorizzazioni nell'ambito del prossimo pacchetto sulle reti europee per sostenere gli Stati membri nell'affrontare le strozzature amministrative, rafforzare la capacità di regolamentazione e accelerare l'approvazione dei progetti attraverso la condivisione delle migliori pratiche e il coordinamento transfrontaliero;

29. accoglie con favore le iniziative annunciate nell'ambito del piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili; raccomanda che la

1 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/92/oj).

2 TAIEX è lo strumento per l'assistenza tecnica e lo scambio di informazioni gestito dalla Commissione. Sostiene le pubbliche amministrazioni per quanto riguarda il recepimento, l'attuazione e l'esecuzione della legislazione dell'UE e agevola la condivisione delle migliori pratiche dell'UE.

Commissione estenda il "contratto tripartito per l'energia a prezzi accessibili per l'industria europea" ai produttori di energia di minori dimensioni, comprese le comunità energetiche, le piccole e medie imprese e le imprese, sfruttando la flessibilità e la risposta alla domanda, e che colleghi i risultati di tali strutture di cooperazione con i processi di pianificazione delle reti a livello nazionale e dell'UE al fine di ottimizzare la pianificazione, gli investimenti e l'utilizzo della rete fin dall'inizio;

30. evidenzia la necessità di migliorare il quadro degli appalti pubblici per affrontare le sfide cui fanno fronte i gestori di rete in riferimento alle catene di approvvigionamento; accoglie pertanto con favore la comunicazione della Commissione sul patto per l'industria pulita e l'annuncio da parte della Commissione di una prossima revisione delle direttive sugli appalti pubblici[1]; sottolinea il potenziale degli appalti pubblici per il continuo sviluppo di una solida catena di approvvigionamento dell'UE per la produzione delle apparecchiature e dei software della rete elettrica e per i servizi a essa correlati; incoraggia la Commissione a promuovere la resilienza, la sostenibilità e la sicurezza nelle procedure degli appalti pubblici per i gestori di rete; auspica una maggiore coerenza tra le normative dell'UE in materia di appalti pubblici; invita la Commissione ad adeguare le norme dell'UE in materia di appalti pubblici al fine di armonizzare e semplificare i capitolati d'oneri funzionali al fine di aumentare le capacità di produzione dei componenti della rete;

31. ritiene che siano necessarie un'adeguata normazione e specifiche tecniche comuni allo scopo di realizzare economie di scala e accelerare lo sviluppo tecnologico; ritiene inoltre che sia essenziale garantire il giusto livello di normazione, in modo che la capacità di innovazione dei produttori non sia ridotta;

32. ribadisce la necessità di prendere in considerazione nuovi modelli commerciali tra produttori di apparecchiature e gestori, quali accordi quadro a lungo termine che incoraggino il passaggio da "progetti di rete" una tantum a "programmi di rete" duraturi e strutturati, che si traduca in una pianificazione più prevedibile per i produttori di tecnologie di rete; chiede la razionalizzazione delle procedure di gara per la fornitura di apparecchiature e servizi di rete;

33. sottolinea che tale prossima revisione delle direttive sugli appalti pubblici consentirà l'inclusione di criteri di sostenibilità, resilienza e preferenza europea nelle procedure di appalto pubblico dell'UE per i settori strategici, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 25

1 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj).

del regolamento (UE) 2024/1735;[1] chiede che le reti e le tecnologie correlate siano esplicitamente riconosciute come settori strategici per garantirne l'ammissibilità nell'ambito del quadro normativo riveduto; sottolinea che il rafforzamento del criterio della preferenza europea nelle procedure di appalto pubblico è essenziale per ridurre la dipendenza dell'Unione dai fornitori di paesi terzi, migliorare la sicurezza della catena di approvvigionamento e promuovere una base industriale dell'UE resiliente in grado di sostenere la transizione energetica; accoglie con favore l'introduzione da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI) di un "pacchetto per la fabbricazione dei componenti di rete" a sostegno della catena di approvvigionamento europea con almeno 1,5 miliardi di EUR di controgaranzie per i fabbricanti di componenti di rete; chiede lo sviluppo di ulteriori strumenti finanziari analoghi per garantire la certezza degli investimenti a lungo termine e accelerare l'espansione della capacità produttiva europea;

Finanziamenti

34. osserva che negli ultimi cinque anni gli investimenti complessivi nella capacità energetica sono aumentati di quasi il 40 %, mentre gli investimenti nelle infrastrutture di rete non sono stati al passo; rileva che le stime degli investimenti che l'UE dovrà effettuare nella sua rete nel periodo 2025-2050 variano da 1 950 miliardi di EUR a 2 600 miliardi di EUR[2];

35. osserva con preoccupazione che il bilancio stanziato nell'ambito dell'MCE-E non è stato sufficiente per l'accelerazione di tutte le categorie di progetti di interesse comune e di progetti di interesse reciproco; rileva che il programma, con un bilancio pari a 5,84 miliardi di EUR nel periodo 2021-2027, ha una capacità limitata e potrebbe faticare a tenere il passo delle esigenze di investimento; invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare in modo significativo la dotazione dell'MCE-E e la percentuale dei fondi MCE-E destinati alle infrastrutture elettriche come risorsa separata e adeguata, al momento di proporre il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP), e a garantire che i progetti a livello sia di distribuzione che di trasmissione con un valore aggiunto dell'UE siano ammissibili al bilancio assegnato a titolo dell'MCE-E;

1 Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).

2 Relazione di monitoraggio 2024 dell'ACER, "Electricity Infrastructure development to support a competitive and sustainable energy system" (Sviluppo delle infrastrutture elettriche a sostegno di un sistema energetico competitivo e sostenibile), 16 dicembre 2024, pag. 30.

incoraggia la Commissione a esaminare ulteriormente le possibilità di cofinanziamento tra l'MCE-E e il meccanismo di finanziamento dell'energia rinnovabile;

36. afferma che i finanziamenti dell'UE sono destinati prevalentemente a reti di trasmissione con dotazioni relativamente insignificanti per le reti di distribuzione, nonostante il loro ruolo significativo nella transizione energetica dell'UE, come dimostrato dal fatto che, tra il 2014 e il 2020, l'MCE-E ha finanziato progetti per un valore di circa 5,3 miliardi di EUR, di cui circa 1,7 miliardi di EUR sono stati destinati alle reti di trasmissione e 237 milioni di EUR alle reti di distribuzione intelligenti; osserva che l'ultimo elenco dei progetti di interesse comune comprendeva solo cinque progetti nel settore dell'energia elettrica intelligente;

37. si rammarica profondamente del fatto che, sebbene i fondi regionali come il Fondo di coesione o il Fondo europeo di sviluppo regionale o il dispositivo per la ripresa e la resilienza prevedano, in linea di principio, investimenti nelle reti, essi siano in pratica sottoutilizzati per i progetti di rete; deplora inoltre che i criteri di valutazione applicati alla valutazione dei progetti presentati in risposta agli inviti a presentare proposte nell'ambito del Fondo per l'innovazione dell'UE impediscano il finanziamento della dimostrazione e della produzione di tecnologie di rete; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che un importo proporzionato di tali fondi sia speso anche per investimenti nella rete;

38. invita gli Stati membri a semplificare l'accesso dei gestori di rete a tali fondi dell'UE gestiti dagli Stati membri, ad esempio attraverso l'istituzione di uno sportello unico negli Stati membri in cui vi è un'ampia quota di gestori dei sistemi di distribuzione di piccole e medie dimensioni;

39. invita la Commissione a proporre uno strumento di finanziamento dedicato, come quello basato sulle entrate provenienti dal regime di riduzione delle emissioni basato sul mercato, per consentire agli Stati membri di sostenere progetti di rete decentrati e innovativi con un chiaro valore aggiunto dell'UE, compresi i progetti più piccoli, garantendo che sia effettivamente utilizzato a tal fine dagli Stati membri;

40. sottolinea la necessità di quadri normativi finalizzati ad attrarre investimenti privati e a garantire tariffe che riflettano i costi, oltre ai meccanismi di finanziamento pubblico;

41. è convinto che gli investimenti ex ante e gli investimenti orientati al futuro contribuiranno ad affrontare le strozzature della rete e a prevenire le riduzioni; rileva che il regolamento sull'assetto del mercato dell'energia elettrica stabilisce elementi normativi per gli investimenti ex ante, ma non prevede una definizione e un'attuazione armonizzate in tutta l'Unione; invita gli Stati membri ad attuare

rapidamente le suddette disposizioni del regolamento sull'assetto del mercato dell'energia elettrica e a rimuovere gli ostacoli giuridici nazionali, invita le autorità nazionali di regolamentazione a rimuovere gli ostacoli relativi agli incentivi e ai disincentivi normativi e invita la Commissione a fornire urgentemente orientamenti in merito all'approvazione degli investimenti ex ante, come annunciato nel suo piano d'azione per le infrastrutture di rete[1]; ritiene che un'ulteriore armonizzazione a tale riguardo potrebbe costituire un vantaggio; chiede analisi costi-benefici dettagliate e una pianificazione basata su scenari al fine di valutare la probabilità di un utilizzo futuro e raccomanda un processo di approvazione in due fasi per i progetti con un livello di rischio più elevato, approvando innanzitutto dotazioni di bilancio inferiori per gli studi o la pianificazione e in seguito, in un secondo momento, le fasi più costose, al fine di ridurre il rischio di attivi non recuperabili;

42. riconosce che gli investimenti nella rete provenienti dai mercati dei capitali possono essere incentivati prevedendo condizioni orientate al mercato quali rendimenti appropriati e un quadro normativo solido; sottolinea che l'UE e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli investimenti privati fornendo strumenti di attenuazione dei rischi o garanzie degli Stati membri; invita la Commissione e la Banca europea per gli investimenti a rafforzare ulteriormente le iniziative e gli strumenti di finanziamento e di riduzione dei rischi, come le controgaranzie, per sostenere un'ulteriore espansione e modernizzazione della rete elettrica a prezzi accessibili per i gestori dei sistemi; evidenzia l'importanza di garantire che la rete elettrica dell'UE sia finanziata da capitali pubblici e privati di esclusiva provenienza da attori dell'UE o da investitori di paesi terzi precedentemente controllati, e sia quindi di proprietà degli stessi, in considerazione della criticità dell'infrastruttura;

43. sottolinea che, sebbene le decisioni di investimento debbano essere guidate dall'efficienza, compresa l'efficienza energetica e in termini di costi, gli investimenti non dovrebbero concentrarsi solo sulla spesa in conto capitale e dovrebbero essere presi in considerazione anche quelli che ottimizzano, rinnovano e modernizzano le infrastrutture esistenti; apprezza pertanto l'articolo 18 del regolamento sull'assetto del mercato dell'energia elettrica, che chiede che le metodologie di tariffazione tengano conto sia delle spese in conto capitale sia delle spese operative e compensino i gestori affinché aumentino l'efficienza del funzionamento e dello sviluppo delle rispettive reti, anche attraverso l'efficienza energetica, i servizi di flessibilità e la digitalizzazione; invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare integralmente tali disposizioni e ad

1 Comunicazione della Commissione, del 28 novembre 2023, dal titolo "Infrastrutture di rete: il collegamento mancante − Piano d'azione dell'UE per le infrastrutture di rete" (COM(2023)0757).

assicurare una compensazione equa e tempestiva ai gestori di sistemi per le spese sostenute;

44. osserva che l'elettrificazione dell'economia dell'UE, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, contribuirebbe a ridurre le tariffe di rete distribuendo i costi su un bacino più ampio di utenti; sottolinea pertanto l'importanza di garantire che lo sviluppo della futura rete sia pienamente allineato alle proiezioni della domanda indotte da maggiori livelli di elettrificazione; esprime preoccupazione per il fatto che gli esperti prevedono aumenti delle tariffe di rete compresi tra il 50 % e il 100 % entro il 2050[1]; sottolinea pertanto la necessità di strumenti e incentivi che sostengano i gestori di rete nella gestione efficiente della capacità di rete disponibile, anche attraverso l'acquisizione di servizi di flessibilità, al fine di ridurre le esigenze imminenti di investimento nella rete; evidenzia che accordi di connessione flessibili, tariffe di rete flessibili e mercati locali flessibili contribuiscono all'efficienza della rete; invita le autorità nazionali di regolamentazione a promuovere tali tariffe flessibili che consentano ai consumatori di reagire facilmente ai segnali di prezzo, proteggendo nel contempo le famiglie e le imprese vulnerabili da picchi dei prezzi; invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare attivamente le strozzature nelle tariffe, nei costi di connessione e nei regolamenti per agevolare gli investimenti ibridi nella rete transfrontaliera e offshore;

45. invita gli Stati membri ad attuare il pertinente quadro giuridico dell'UE per sbloccare la flessibilità della domanda accelerando la diffusione dei contatori intelligenti, consentendo l'accesso ai dati da tutti i dispositivi di misurazione e garantendo segnali di prezzo efficienti per consentire alle industrie e alle famiglie di ottimizzare i loro consumi e ridurre la bolletta dell'energia elettrica, contribuendo nel contempo a ridurre i costi operativi e la necessità di ulteriori investimenti nella rete;

46. sottolinea che l'allentamento delle tariffe di rete e di alcuni oneri, che potrebbero avere l'effetto di abbassare i prezzi dell'energia elettrica, come proposto nel piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili, deve essere accompagnato da un piano volto a sostituire le fonti dei fondi necessari per gli investimenti di rete con fonti alternative, al fine di evitare in futuro una carenza di investimenti nelle reti;

47. sottolinea l'importanza di ridurre al minimo i costi aggiuntivi per le bollette dei consumatori derivanti dagli investimenti necessari per realizzare la modernizzazione e l'espansione della rete richieste per conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di clima e competitività;

[1] Relazione di monitoraggio 2024 dell'ACER, "Electricity Infrastructure development to support a competitive and sustainable energy system" (Sviluppo delle infrastrutture elettriche a sostegno di un sistema energetico competitivo e sostenibile), op. cit.

chiede alla Commissione di collaborare con gli Stati membri al fine di sviluppare un insieme coordinato di buone pratiche per gli investimenti e la composizione equa delle tariffe di rete, ponendo l'accento sull'aumento della trasparenza e sull'eliminazione dalle tariffe degli oneri non connessi all'energia;

48. sottolinea che le infrastrutture di trasmissione e la disponibilità di capacità interzonali sono essenziali per un mercato integrato e per lo scambio di energie rinnovabili dal basso costo marginale, rispettando al contempo la sicurezza del sistema; osserva che il regolamento sull'assetto del mercato dell'energia elettrica fissa un obiettivo minimo del 70 % di capacità disponibili per il commercio interzonale entro il 2025, ma che gli Stati membri sono ben lontani dal raggiungere tale obiettivo; esorta pertanto gli Stati membri e i loro gestori dei sistemi di trasmissione a intensificare gli sforzi per massimizzare le opportunità di commercio interzonale al fine di garantire un mercato interno dell'energia elettrica efficiente, decisioni di investimento adeguate e l'integrazione delle energie rinnovabili; deplora che il conseguimento di tale obiettivo abbia spesso comportato costi di ridispacciamento; osserva che gli attuali meccanismi di condivisione dei costi, come la ripartizione transfrontaliera dei costi, la compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione (TSO) e la ripartizione dei costi di ridispacciamento, sono limitati e difficili da attuare, il che non incoraggia gli investimenti transfrontalieri, ad esempio nelle reti offshore; invita la Commissione a rivedere in maniera olistica e a migliorare tali meccanismi affinché riflettano i benefici condivisi dell'infrastruttura e facciano fronte alla varietà di flussi di energia elettrica, sia interni che transfrontalieri, compreso un meccanismo equo ed equilibrato di condivisione dei costi e dei benefici per i progetti infrastrutturali transfrontalieri che sia basato su criteri oggettivi;

49. prende atto della relazione dell'aprile 2025 dell'ENTSO per l'energia elettrica sulle potenziali configurazioni alternative delle zone di offerta basate sulle simulazioni dei prezzi marginali a seconda del luogo fornite dai gestori dei sistemi di trasmissione;

Tecnologie di potenziamento della rete, digitalizzazione, soluzioni innovative e resilienza

50. sottolinea che le tecnologie di potenziamento della rete, le soluzioni digitali, i servizi ausiliari e le tecnologie di gestione dei dati, nonché le apparecchiature energetiche intelligenti, spesso sfruttando l'intelligenza artificiale, possono aumentare in modo significativo l'efficienza delle capacità di rete esistenti e massimizzare l'uso delle risorse esistenti, riducendo la necessità di nuove infrastrutture, ad esempio fornendo informazioni in tempo reale sui flussi di energia; insiste pertanto sulla necessità di esplorare tali tecnologie e soluzioni innovative; esorta le autorità nazionali di regolamentazione a incentivare i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione a fare maggiore affidamento su tali tecnologie,

ponderando i costi e i benefici rispetto all'espansione della rete e utilizzando regimi di remunerazione basati sui benefici piuttosto che sui costi, e a valutare i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione tramite parametri che tengono conto della loro adozione di tali tecnologie; invita la Commissione a promuovere ulteriormente tali tecnologie innovative in sede di valutazione dei progetti che richiedono finanziamenti dell'UE;

51. accoglie con favore il lavoro svolto finora dall'ENTSO per l'energia elettrica e dall'EU DSO nello sviluppo della "TSO/DSO Technopedia"[1] e chiede alla Commissione di prevedere un aggiornamento semestrale della Technopedia, al fine di rispecchiare con precisione i livelli di maturità tecnologia (TRL) delle tecnologie incluse;

52. esorta la Commissione e gli Stati membri a consentire e aumentare ulteriormente la digitalizzazione del sistema elettrico europeo, consentendo l'ottimizzazione del funzionamento del suo sistema energetico e riducendo la pressione sulla catena di approvvigionamento; sottolinea che la condivisione e l'interoperabilità dei dati è essenziale per la pianificazione e l'ottimizzazione della rete; incoraggia gli Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione, l'EU DSO e l'ACER a proseguire e accelerare i lavori sul sistema di monitoraggio basato su indicatori che misurano le prestazioni delle reti intelligenti ("indicatori per le reti intelligenti"), come previsto dalla direttiva sull'energia elettrica;

53. sottolinea l'urgente necessità di rafforzare la sicurezza delle infrastrutture elettriche critiche, compresi gli interconnettori e i cavi sottomarini a rischio di sabotaggio, e di aumentare la loro resilienza a eventi meteorologici estremi, al cambiamento climatico e agli attacchi fisici e digitali; evidenzia la necessità di rafforzare la cooperazione a livello nazionale, regionale e dell'Unione;

54. sottolinea il crescente rischio di attacchi informatici coordinati all'intera rete elettrica dell'UE; ricorda l'importanza della rapida attuazione del codice di rete per la cibersicurezza e di altri codici correlati come pure della relativa legislazione, come la direttiva NIS

[1] EU DSO, "Implementation of Action 7 in the EU Action Plan for Grids: DSO/TSO Technopedia, ENTSO-E & DSO Entity" (Attuazione dell'azione 7 nel piano d'azione dell'UE per le reti elettriche: DSO/TSO Technopedia, ENTSO per l'energia elettrica & EU DSO), 18 dicembre 2024.

2[1] e il regolamento sulla cibersicurezza[2], e incoraggia la Commissione a correggere, nelle prossime revisioni legislative, lo stato delle apparecchiature fisiche di rete, comprese le apparecchiature di rete controllabili a distanza, come gli invertitori, che attualmente non sono considerate a un livello di cibersicurezza sufficientemente elevato, in particolare nei casi in cui il produttore sia tenuto, sotto la giurisdizione di un paese terzo, a comunicare le informazioni sulle vulnerabilità del software o dell'hardware alle autorità di tale paese terzo; chiede un miglioramento della cooperazione a livello dell'UE tra tutte le parti per rafforzare la preparazione e la resilienza; ritiene che le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero riconoscere i costi sostenuti dai gestori per l'adozione di misure di cibersicurezza e resilienza e che dovrebbero fornire incentivi per gli investimenti relativi all'aumento della resilienza dell'infrastruttura energetica alle minacce informatiche, fisiche e ibride, comprese le misure di adattamento ai cambiamenti climatici;

55. sottolinea la necessità di intensificare gli sforzi per la protezione delle infrastrutture energetiche critiche sottomarine e terrestri future ed esistenti; ritiene che l'UE dovrebbe svolgere un ruolo più ampio nella prevenzione degli incidenti che minacciano tali infrastrutture, promuovendo la sorveglianza e il ripristino delle infrastrutture danneggiate mediante l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia; invita la Commissione e gli Stati membri a trovare soluzioni per aumentare la protezione e la resilienza delle infrastrutture critiche, comprese soluzioni per il finanziamento di tali misure e tecnologie;

56. riconosce che i nuovi progetti di rete elettrica ad alta tensione, se pianificati in maniera olistica, offrono un'opportunità multifunzionale ed efficiente in termini di costi per integrare soluzioni aggiuntive di sicurezza (ad esempio sensori, sonar, ecc.) e ambientali (ad esempio deflettori per uccelli, rilevatori di incendi, corridoi naturali, ecc.); chiede alla Commissione di elaborare orientamenti per le autorità nazionali di regolamentazione al fine di garantire che la

[1] Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj).

[2] Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj).

pianificazione iniziale dei progetti di rete sia effettuata e finanziata tenendo conto di tali elementi;

57. esorta la Commissione, i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori dei sistemi di trasmissione a sviluppare uno spazio comune europeo dei dati sull'energia, di proprietà dell'UE, basato sulle competenze tecniche e sulle pratiche che utilizzano i dati disponibili[1] e su un insieme comune di norme che garantiscano la portabilità e l'interoperabilità dei dati sull'energia in sicurezza e con trasparenza e in cui i dati armonizzati sono gestiti, scambiati e conservati in modo sicuro nell'UE; sottolinea che tale spazio comune europeo dei dati sull'energia dovrebbe facilitare la messa in comune e la condivisione dei dati attraverso strutture di governance e servizi di condivisione dei dati adeguati, sostenendo le operazioni energetiche critiche, comprese la trasmissione e la distribuzione; sottolinea che i gestori europei dei sistemi di trasmissione e dei sistemi di distribuzione e gli altri attori europei della rete elettrica precedentemente controllati devono essere in grado di gestire la rete in modo sicuro e intelligente, ottimizzandone l'utilizzo mediante l'integrazione della flessibilità e delle tecnologie innovative, in linea con i principi fondamentali di interoperabilità, fiducia, valore dei dati e governance; osserva che gli accordi di scambio dei dati devono tenere conto anche delle interazioni con le parti di paesi terzi;

58. riconosce il potenziale della flessibilità quale strumento necessario per ottimizzare le operazioni del sistema, mantenere la stabilità del sistema e responsabilizzare i consumatori incentivandoli a cambiare i loro modelli di consumo; sottolinea l'importanza di attuare misure adeguate per garantire segnali di prezzo efficienti che incentivino la flessibilità, anche da parte di tutti i consumatori finali, e di garantire che tutte le risorse contribuiscano alla sicurezza del sistema, anche accelerando la diffusione dei contatori intelligenti e degli edifici intelligenti efficienti sotto il profilo energetico e consentendo l'accesso ai dati di tutti i dispositivi di misurazione; chiede alle autorità nazionali di regolamentazione di riconoscere le innovazioni e i progetti pilota in materia di flessibilità nel sistema, nella misura in cui non incidano negativamente sull'equilibrio e sulla stabilità complessivi della rete, al fine di continuare a incentivare l'innovazione;

59. invita le autorità nazionali di regolamentazione a collaborare strettamente con i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione per valutare il potenziale di flessibilità e le esigenze dei sistemi nazionali nella pianificazione attuale e futura,

[1] Commissione europea: direzione generale dell'Energia, Istituto Fraunhofer per la ricerca sui sistemi e l'innovazione ISI, Seigeot, McKinsey & Company, TNO, Trinomics, Università di Utrecht, Berkhout, V., Villeviere, C., Bergsträßer, J., Klobasa, M., Regeczi, D., Dognini, A., Singh, M., Stornebrink, M., Hülsewig, T., Seigeot, V., Lenzmann, F.Breitschopf, B., *Common European Energy Data Space*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2023.

tenendo conto della presenza dell'industria, dei grandi consumatori, dei grandi produttori e dello stoccaggio; sottolinea in particolare il ruolo critico che gli impianti di stoccaggio, compreso lo stoccaggio di energia elettrica di lunga durata in grado di fornire fino a 100 ore di elettricità, possono svolgere nella prestazione alla rete di servizi di gestione della congestione; osserva che, al fine di prestare tali servizi di sistema essenziali, gli investitori negli impianti di stoccaggio necessitano di modelli di reddito stabili e a lungo termine, analogamente al modo in cui i regimi di sostegno hanno garantito la certezza delle entrate per le attività di produzione di energia rinnovabile;

Catena di approvvigionamento, materie prime e necessità di competenze

60. osserva con preoccupazione che la crescita globale della domanda di tecnologie di rete ha messo sotto pressione le catene di approvvigionamento e la disponibilità di cavi, trasformatori, componenti e tecnologie critiche; sottolinea le conclusioni della relazione dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) del febbraio 2025 "Building the Future Transmission Grid" (Costruire la rete di trasmissione del futuro)[1], secondo cui ad oggi occorrono da due a tre anni per procurarsi i cavi e fino a quattro anni per ottenere i grandi trasformatori di potenza, e che i tempi medi di realizzazione per i cavi e i grandi trasformatori di potenza sono quasi raddoppiati dal 2021;

61. esprime preoccupazione per i lunghi tempi di realizzazione di molte componenti della tecnologia di rete e rimane determinato a mantenere la leadership tecnologica europea nella tecnologia di rete, sottolineando la necessità di innovazione per sviluppare, dimostrare e ampliare le tecnologie di rete ad alta capacità e le tecnologie innovative di potenziamento della rete europee;

62. sottolinea che le materie prime critiche e strategiche sono essenziali per le infrastrutture di rete, con una domanda di alluminio e rame destinata ad aumentare rispettivamente del 33 % e del 35 % entro il 2050[2]; prende atto della decisione della Commissione che riconosce alcuni progetti relativi alle materie prime critiche come progetti

1 Agenzia internazionale per l'energia, "Building the Future Transmission Grid – Strategies to navigate supply chain challenges", febbraio 2025, https://iea.blob.core.windows.net/assets/a688d0f5-a100-447f-91a1-50b7b0d8eaa1/BuildingtheFutureTransmissionGrid.pdf.

2 Università cattolica di Lovanio, Eurometaux, "Study quantifies metal supplies needed to reach EU's climate neutrality goal", 25 aprile 2022, https://www.eurometaux.eu/media/hxdhepyp/press-release-study-quantifies-metal-supplies-needed-to-reach-eu-s-climate-neutrality-goal.pdf.

strategici nell'ambito del regolamento sulle materie prime critiche[1], al fine di garantire l'accesso a tali materie prime chiave e diversificare le fonti di approvvigionamento; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare il riciclaggio e a sostenere partenariati strategici e accordi commerciali a tal fine;

63. sottolinea la necessità di rafforzare le catene di approvvigionamento della rete per aumentare la fornitura di tecnologie di rete a costi accessibili e limitare in tal modo i costi sostenuti dai consumatori attraverso gli oneri di rete; chiede un approccio strategico all'acquisizione di tecnologie energetiche, componenti o materiali critici relativi alle reti, al fine di evitare lo sviluppo di dipendenze da singoli fornitori al di fuori dell'UE;

64. ritiene che una pianificazione olistica, coordinata e a lungo termine della rete in tutto il sistema energetico europeo sia necessaria per risolvere la strozzatura della capacità della catena di approvvigionamento e che tale pianificazione fornisca ai produttori la trasparenza e la prevedibilità essenziali per pianificare adeguatamente gli aumenti della capacità di produzione; ritiene che tale pianificazione debba essere affidabile e consentire nuovi modelli commerciali quali accordi quadro a lungo termine e contratti di prenotazione della capacità;

65. esorta a massimizzare la standardizzazione delle principali apparecchiature della rete elettrica, per quanto tecnicamente possibile, mediante una valutazione tecnica congiunta da parte della Commissione, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei gestori dei sistemi di trasmissione e dell'industria che copra tutti i livelli di tensione al fine di aumentare la produzione, ridurre i prezzi e i tempi di consegna e promuovere l'interoperabilità dei sistemi;

66. sottolinea l'urgente necessità di affrontare le carenze di manodopera nel settore energetico; osserva che la Commissione ha previsto che è necessario un aumento significativo della manodopera nel settore dell'energia per permettere la diffusione delle energie rinnovabili, il potenziamento e l'espansione delle reti e la produzione delle tecnologie di efficienza energetica, di rete e altre tecnologie pertinenti; deplora la carenza di installatori e riparatori di apparati elettromeccanici segnalata in 15 Stati membri, con il conseguente aumento del fabbisogno di personale dei gestori dei sistemi di distribuzione e dei gestori dei sistemi di trasmissione; sottolinea che la manodopera nel settore dell'energia deve aumentare del 50 %

[1] Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).

entro il 2030 per sostenere la diffusione delle energie rinnovabili[1], l'espansione della rete e l'efficienza energetica, con una stima di 2 milioni di posti di lavoro aggiuntivi necessari nel settore della distribuzione dell'energia elettrica entro il 2050; chiede iniziative di formazione, miglioramento delle competenze e riqualificazione, dando priorità alle competenze legate alla rete per colmare le carenze di competenze; accoglie con favore i partenariati università-imprese e le accademie delle competenze dell'UE mirate per settori strategici, comprese le reti; incoraggia i gestori dei sistemi di distribuzione e i gestori dei sistemi di trasmissione a diversificare la loro manodopera, anche aumentando la partecipazione delle donne;

67. ribadisce che gli Stati membri e l'UE dovrebbero cooperare per adattare i pertinenti programmi in materia di competenze e sviluppare le migliori pratiche per soddisfare la crescente domanda di competenze a tutti i livelli di istruzione, ponendo un forte accento sulla promozione dell'equilibrio di genere nel settore;

68. sottolinea il ruolo cruciale delle PMI e delle imprese dell'UE nell'approvvigionamento del settore tecnologico per la rete elettrica; sottolinea la necessità di accedere all'elettrificazione a prezzi accessibili, limitando i costi connessi alla catena di approvvigionamento e garantendo una manodopera qualificata;

Offshore

69. riconosce l'importanza strategica dello sviluppo offshore per conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di autonomia energetica, aumento dell'uso delle energie rinnovabili, sistema elettrico resiliente ed efficace sotto il profilo dei costi e neutralità climatica entro il 2050; sottolinea l'importanza di sfruttare appieno il potenziale dei cinque bacini marittimi europei per la produzione di energia offshore; sottolinea la particolare importanza dei mari del Nord (che comprendono l'area geografica del Mare del Nord inclusiva del Mare d'Irlanda e il Mar Celtico), che offrono condizioni favorevoli e il massimo potenziale, con un obiettivo concordato di 300 GW di capacità di generazione offshore da installare entro il 2050 nel quadro della cooperazione in materia di energia nei mari del Nord; accoglie con favore i progressi compiuti a questo riguardo; sottolinea la necessità di sviluppare una rete offshore magliata, che comprenda interconnettori ibridi, in particolare nei mari del Nord, per sfruttare appieno il potenziale offshore e migliorare l'integrazione del mercato dell'elettricità; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione regionale sulla pianificazione della rete e la cooperazione energetica in tutti i bacini marittimi con i paesi vicini all'UE, in particolare il Regno Unito e la

1 Comunicazione della Commissione del 5 marzo 2025, dal titolo "L'Unione delle competenze" (COM(2025)0090).

Norvegia, nello specifico nello sviluppo offshore dell'energia eolica e nella pianificazione e produzione delle reti elettriche;

70. sottolinea la necessità di un quadro normativo stabile e prevedibile che garantisca accordi commerciali ottimali per assicurare la fiducia degli investitori necessaria a sostenere lo sviluppo e l'interconnessione della rete offshore e dei progetti eolici offshore, garantendo l'efficienza del mercato e flussi transfrontalieri efficienti, anche con i paesi terzi; sottolinea la necessità di rafforzare le reti nazionali ove necessario per massimizzare i benefici dell'energia offshore; riconosce che affiancare la trasmissione offshore agli impianti di generazione (ibridi offshore) sarà parte integrante di un sistema di rete efficiente in quanto ciò apporta diversi vantaggi al sistema energetico europeo, ma manca ancora del giusto quadro normativo per incentivare gli investimenti necessari;

Cooperazione con i paesi terzi

71. invita gli Stati membri a intensificare la cooperazione e il coordinamento con i paesi terzi che condividono gli stessi principi, come la Norvegia e il Regno Unito; rammenta che lo sviluppo di infrastrutture elettriche per sfruttare il potenziale eolico offshore dei mari del Nord è una priorità condivisa sia per l'UE che per il Regno Unito;

72. sottolinea la necessità di un approccio pragmatico e cooperativo per gli scambi di energia elettrica tra l'UE e il Regno Unito; invita la Commissione a collaborare a stretto contatto con l'amministrazione del Regno Unito per concordare un accordo commerciale reciprocamente vantaggioso che rafforzi la sicurezza dell'approvvigionamento e il percorso verso l'azzeramento delle emissioni nette per entrambe le giurisdizioni; ritiene inoltre che l'efficienza degli accordi commerciali possa essere ulteriormente migliorata; invita la Commissione a impegnarsi in maniera costruttiva con le sue controparti britanniche in tale ambito;

Regioni ultraperiferiche

73. pone l'accento sulle sfide uniche cui devono far fronte le regioni ultraperiferiche dell'UE e altre zone non collegate alla rete elettrica europea; sottolinea la loro dipendenza dalle importazioni e l'elevata vulnerabilità ai blackout di elettricità e ai rischi climatici estremi; rileva l'importanza di sviluppare sistemi energetici resilienti e autonomi attraverso lo sviluppo di reti locali e la produzione di energia più pulita; invita la Commissione ad affrontare le esigenze specifiche di tali regioni nel pacchetto sulle reti europee e a proporre un sostegno finanziario supplementare per migliorare l'autonomia dei loro sistemi energetici e compensare la loro mancanza di interconnessione e l'assenza di maggiori benefici dovuti alla connessione alla rete;

°

° °

74. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.